

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

84^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 8, 9 e *passim*
BUCCIERO (AN), relatore alla Commissione . 6, 7,
8 e *passim*

CALLEGARO (CCD-CDL)	Pag. 13
CENTARO (Forza Italia)	6, 12, 13
CIRAMI (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	7, 8, 11
FOLLIERI (PPI)	8, 13
GASPERINI (Lega Nord-per la Padania indip.)	10, 12
GRECO (Forza Italia)	9
MELONI (Misto)	12
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	11
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	6, 9, 10 e <i>passim</i>
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	11, 13
SCOPPELLITI (Forza Italia)	10, 13

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Avverto che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sull'emendamento 51.2 (Nuovo testo), mentre non ha ritenuto di formulare osservazioni in merito all'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 15, accantonato nella seduta pomeridiana del 7 maggio, di cui ho già dato lettura.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. – 1. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, abusivamente e a fini di lucro, duplica o riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di 1/3 per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

3. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui al comma 1.

4. La pena di cui al comma 3 si applica a chiunque detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, e conceda in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti, in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 12, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

5. Soggiace alla pena di cui al comma 3 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali.

6. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

7. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque per fini di lucro introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

8. La pena di cui al comma 3 è aumentata sino ad un massimo di un terzo per chi:

a) esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, detenga, distribuisca, venga o noleggi, videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

b) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

9. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera *a*) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

10. Le pene previste nel presente articolo non sono inferiori, nel minimo, a due anni di reclusione o a due milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 3 e 9 segue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 3 e 9 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, lettera *b*) e dal comma 8, lettera *b*) la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

15.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «due a otto» con le altre «uno a sei» e le parole: «da uno» con l'altra «sino».

15.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole da: «abusivamente» a «lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplich, riproduca».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «delle videocassette».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «pena» inserire le altre «prevista al comma 1».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «aumentata» inserire le altre: «sino ad un massimo di un terzo».

15.7

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 sopprimere la lettera d).

15.8

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «quattro a dodici».

15.9

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «due a otto».

15.10

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «detenga per gli usi anzidetti».

15.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «o in privato».

15.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera a).

15.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera b).

15.14

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «pena» inserire le altre: «prevista al comma 4».

15.15

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 sopprimere le parole: «abusivamente riprodotti» e al comma 6 sostituire le parole: «il fatto è» con le altre: «i fatti previsti dal comma 4 sono».

15.16

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7 sostituire le parole: «due a otto» con le parole: «uno a sei» e le parole: «da uno» con la parola «sino».

15.17

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 9 sostituire le parole: «la multa da uno a tre milioni di lire» con le altre: «la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione».

15.18

CENTARO, GRECO

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.1.

CENTARO. Anch'io, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 15.3, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.17 e 15.18.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione.* Ritiro gli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.15 e 15.16.

Vorrei proporre, poi, alcune modifiche all'emendamento 15.2 (Nuovo testo) in relazione alle osservazioni espresse dalla 1^a Commissione permanente che, a mio avviso, appaiono ragionevoli.

Innanzitutto, al capoverso 1 dell'articolo 171-ter, laddove si prevede che «È punito con la reclusione sino a quattro anni», propongo di sosti-

tuire la parola «sino» con le parole «da sei mesi»; intendo, cioè, stabilire una pena minima.

In secondo luogo, al successivo capoverso 3 del medesimo articolo, laddove si stabilisce che «È punito con la reclusione da uno a tre anni», propongo di ridurre la pena minima prevista a sei mesi.

Anche al capoverso 7, laddove si stabilisce che «È punito con la reclusione fino a tre anni», propongo di sostituire la parola «fino» con le parole «da sei mesi». Potremmo assumere il medesimo criterio anche al capoverso 9, sostituendo la parola «sino» con le altre «da sei mesi». Propongo, infine, di sopprimere il capoverso 10, che appare inutile o superfluo, in quanto le ipotesi aggravanti sono già previste per tutte le fattispecie.

CIRAMI. Il capoverso 10, peraltro, è anche estremamente generico.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Cirami poteva svolgere questa osservazione quando è stata licenziata la legge sul diritto d'autore: in essa, infatti, si fa riferimento alla «rilevante gravità».

CIRAMI. Infatti, dobbiamo predisporre una nuova legge a causa delle negligenze compiute nel passato.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colgo questa occasione per sottolineare che forse il Parlamento dovrebbe assumersi l'onere di predisporre un testo unico sul diritto d'autore.

CIRAMI. Il concetto di «rilevante gravità» rappresenta una sorta di pelle elastica, estensibile a piacimento dell'interprete, così come viene previsto in relazione al pudore, a seconda dell'orientamento del «bacchettone di turno» che giudica il caso!

Signor Presidente, chiedo soltanto se la normativa sanzionatoria penale sia in linea rispetto a quanto abbiamo approvato con la depenalizzazione; infatti, alla luce dei nostri tentativi di depenalizzare, mi sembrano eccessive anche le pene previste nella nuova formulazione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Rispetto a questa osservazione, vorrei ricordare che nel 1981, in occasione di un'altra consistente opera di depenalizzazione, vennero escluse proprio le norme sul diritto d'autore.

CIRAMI. Sì, ma ne furono escluse anche altre. Comunque, da allora sono trascorsi ben 17 anni!

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Si tratta esclusivamente di politica criminale. Lo Stato italiano, sottoscrivendo gli accordi Gatt, si è impegnato ad elevare le pene; a tale proposito, ricordo che il nostro paese è già stato inserito in una cosiddetta lista nera, trasmessa all'Organizza-

zione mondiale del commercio. Gli altri Stati prevedono pene maggiori delle nostre e, peraltro, credo che all'estero si abbia conoscenza del fatto che in Italia le pene sono poco certe e sicuramente non immediate; è noto, poi, che la pena detentiva prevede un certo numero di anni, ma poi, per l'effetto di alcuni benefici (che esistono solo in Italia), risulta minore rispetto a quella di altri paesi.

Ricordo che all'inizio della discussione del disegno di legge in titolo venne consegnato a tutti i presenti un prospetto nel quale era riportata una comparazione delle pene previste negli altri Stati. Ad esempio, in Grecia la pena massima è di cinque anni, mentre le pene pecuniarie ammontano a 31 milioni; in Svizzera, addirittura, la pena massima è di tre anni, ma la pena pecunaria è pari a 125 milioni di lire. In Italia, invece, in virtù di una norma generale, la pena pecunaria non può superare i 20 milioni di lire.

Mi sembra, pertanto, che l'impegno assunto dall'Italia di elevare le pene sia stato a malapena rispettato.

Andando a confrontare l'attuale legge sul diritto d'autore, potete riscontrare che non abbiamo aumentato di molto le pene.

CIRAMI. Vorrei fare un'osservazione in relazione a quanto ha appena detto il relatore.

Invece di elevare le pene sanzionatorie, con pene detentive che forse non verranno mai scontate, dato che questa è una legge protezionistica, forse è il caso di abbassare il limite della pena detentiva e aumentare la pena pecunaria che ritengo sia quella che ha più efficacia nei confronti di chi tratta profitto da questo traffico illecito. Più che prevedere della galera che non sconteranno mai, dobbiamo punire questi soggetti nella «tasca».

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Non possiamo elevare la sanzione pecunaria perché c'è una norma generale che vieta di prevedere più di 20 milioni.

FOLLIERI. Non è più così.

PRESIDENTE. Ricorda bene il senatore Follieri.

Dobbiamo prendere una decisione circa l'espressione «a fini di lucro» che è citata diverse volte nell'emendamento 15.2, mentre con l'approvazione dell'emendamento 14.0.2 abbiamo introdotto l'espressione «per trarne profitto». Tale problema può essere rinviato alla sede del coordinamento per una più puntuale verifica dell'espressione da utilizzare.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Ricordo perfettamente che il problema fu sollevato dal senatore Centaro, che aveva messo in evidenza come l'espressione «a fini di lucro» avesse suscitato notevoli problemi in sede giudiziaria. Pertanto la Commissione aveva accettato la proposta di utilizzare l'espressione «per trarne profitto». Dunque, dovremmo ade-

guarci alla decisione già presa e utilizzare questa espressione in tutte le circostanze.

RUSSO. Vorrei evidenziare che non si tratta di due espressioni uguali. Esse presentano un contenuto sostanziale diverso.

Si tratta di una questione rilevante che coinvolge aspetti sostanziali che difficilmente potrebbero essere definiti in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che una proposta di coordinamento che tendesse a uniformare l'uso della espressione più adeguata da utilizzare nel disegno di legge dovrebbe comunque essere sottoposta al voto della Commissione.

GRECO. Vorrei solo far rilevare che la dizione «a fini di lucro» è stata introdotta dal legislatore del 1985 nel momento in cui si è fatto carico di modificare la legge n. 633 del 1941. Se qualcuno di noi ha avuto modo di rilevare che la giurisprudenza degli ultimi 15 anni ha sollevato perplessità, allora è giusto modificare questa espressione; ma se essa ha funzionato bene allora potremmo anche lasciarla.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al relatore che il quarto comma dell'emendamento 15.2 evidenzia alcuni problemi. Intanto, presenta un'identità di pena rispetto all'ipotesi del terzo comma, che è molto più grave. Inoltre, al quarto comma si fa riferimento a «comunque in uso a qualunque titolo», il che può voler dire non a scopo di commercio o di noleggio. Pongo il problema se vi sia ragionevolezza nel prevedere la stessa pena per ipotesi di diversa gravità.

È prevista anche una identica sanzione per l'ipotesi di mancanza di contrassegno SIAE o di contraffazione o alterazione dello stesso. Anche in questo caso mi sembra che la diversa gravità delle fattispecie dovrebbe determinare una diversa gravità della pena.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la Commissione abbia la facoltà di valutare le varie ipotesi. Si tratta di una scelta di politica legislativa.

Le fattispecie sono tante e sono per lo più raggruppate nel quarto comma dell'emendamento.

RUSSO. Proprio perchè condivido l'osservazione del Presidente, per evitare questo squilibrio, propongo di introdurre al quarto comma, così come è previsto in altri punti, l'espressione «a fini di lucro», da inserirsi dopo la parola «chiunque».

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con questa proposta.

SCOPELLITI. Io proporrei di analizzare meglio la questione. Una riflessione ulteriore è necessaria, perché – mi scuserà il senatore Bucciero – l'emendamento è scritto proprio male.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Avrei avuto la necessità della collaborazione dei senatori di questa Commissione, che avrebbero potuto proporre modifiche che invece vengono formulate stamattina in modo estemporaneo e generico.

Non accetto questa osservazione da parte di chi avrebbe potuto presentare emendamenti. Lei assiste a questa istruttoria superficialmente, mentre avrebbe dovuto comportarsi diversamente in modo da agevolare il lavoro del relatore, cosa che pochi hanno fatto e di questo li ringrazio.

Se ho scritto male l'emendamento è anche colpa sua. Avrebbe potuto aiutarmi. Lei ha il dovere-diritto di presentare emendamenti.

SCOPELLITI. Io ho anche il dovere-diritto di dire la verità.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Senatrice Scopelliti, lei ha il diritto-dovere di presentare emendamenti.

SCOPELLITI. Ho anche il diritto di esprimere democraticamente la mia opinione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Allora, visto che è più brava, si metta al mio posto e faccia lei la relatrice alla Commissione di questo disegno di legge!

SCOPELLITI. È lei il relatore!

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. È molto comodo così.

SCOPELLITI. Lei ha onori ed oneri.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei osservare che il capoverso 3 dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) descrive una serie di condotte riferite a prodotti duplicati illecitamente, come al capoverso 1; il capoverso 4 descrive le stesse condotte riferite a prodotti privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori. Pertanto, a questo punto le condotte, descritte ai capoversi 3 e 4, dovrebbero essere uguali e quindi in entrambi i casi dovremmo specificare l'espressione «fini di lucro».

PRESIDENTE. Su questo siamo già d'accordo. Si pone, però, il problema di inserire questo inciso al punto giusto; è chiaro che, laddove c'è il commercio, c'è senz'altro il fine di lucro.

GASPERINI. Se facciamo riferimento alla vendita, il contratto sinallagmatico presuppone il prezzo; poi, la distribuzione o la cessione potrebbe essere gratuita.

PRESIDENTE. Vorrei, però, che venisse suggerita una nuova formulazione, perchè tutto questo è stato già evidenziato.

Propongo, pertanto, di inserire l'inciso «per fini di lucro» dopo la parola «chiunque», così come è stato già proposto; in questo modo si approva il principio – che a me interessa verificare – in base al quale tutte le condotte, per essere punibili, devono essere ancorate a tale presupposto.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo).

Voglio ricordare, come del resto ha già fatto il relatore a proposito dell'entità delle pene, che vi è stata una serie di accordi internazionali in tal senso e, pertanto, sono favorevole ad un'elevazione delle pene che, fra l'altro, allineerebbe la nostra disciplina sanzionatoria a quella degli altri paesi (tutto sommato, non nella stessa misura degli altri paesi).

Da questo punto di vista, quindi, ribadisco a nome del Governo il parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore riguardante tutta la parte sanzionatoria della disciplina.

PRESIDENTE. A questo punto, si dovrebbe procedere alla votazione dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio con profonda convinzione il mio voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo); infatti, non mi hanno assolutamente convinto nè le argomentazioni del relatore nè quelle del rappresentante del Governo. Tra l'altro, rilevo una contraddizione molto forte nell'atteggiamento della Commissione e soprattutto delle forze del Polo per le libertà, che presentano emendamenti volti a depenalizzare comportamenti inerenti alla sicurezza del lavoro, con tutto quello che ciò comporta considerata la quotidiana drammaticità dei problemi sul lavoro, ma quando poi si tratta di materie che attengono ad interessi economici – perchè, poi, questo riguardano – sono pronte anche a penalizzare tutto!

Mi dispiace che anche il Governo abbia lo stesso atteggiamento; francamente, la cultura di questo Governo è molto sconcertante in materia di giustizia! Ribadisco, pertanto, il mio voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato: le pene già esistono e bastano così!

CIRAMI. Signor Presidente, a parte le motivazioni espresse dalla senatrice Salvato – che io condivido e che ho preannunciato nel precedente intervento – devo rilevare che in questo modo muta un argomento in base al quale tutta la normativa sanzionatoria, prevista in tale emendamento, segue il criterio della ragionevolezza. Infatti, sono assimilati comportamenti molto gravi, come l'importazione sul territorio dello Stato, la duplicazione, la vendita e la distribuzione, rispetto alla cessione e all'uso che possono anche essere saltuari, anche se ciò avviene per fine di lucro. Questo criterio della ragionevolezza non viene assolutamente salvaguardato nella normativa al nostro esame. Trattandosi, poi, di proteggere interessi di na-

tura economica, avremmo fatto meglio, nel quadro generale della depenalizzazione da noi osservato, ad aumentare le sanzioni pecuniarie massime per questi comportamenti che colpiscono interessi economici, cosa che sarebbe stata più efficace della previsione di una pena detentiva.

Per questi motivi, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

MELONI. Signor Presidente, anch'io annuncio il voto contrario sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

CENTARO. Dichiaro, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato.

Annuncio il voto favorevole perchè l'aumento delle pene deriva da accordi internazionali che questo Governo deve osservare, così come è stato richiesto anche al Presidente del Consiglio in carica.

Aggiungo che non vi può essere discrasia nella valutazione dei comportamenti, perchè vi sono fatti socialmente rilevanti che vanno puniti anche in modo più severo quando ci si accorge che la criminalità organizzata ha puntato su di essi in modo particolare. Non si può fare riferimento ad altre fattispecie assolutamente diverse per mettere in risalto una sorta di distonia in un comportamento di carattere generale. Così facendo potremmo anche andare oltre e parlare di irresponsabilità per alcune vicende pregresse relative alla diminuzione di pene.

RUSSO. Annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento ed esprimo anch'io il disagio espresso da altri colleghi per il fatto che si inaspriscono delle pene.

Per ricondurre ad un piano obiettivo il discorso, vorrei anche far rilevare che l'unico inasprimento di pena contenuto in questo articolo, salvo errori, riguarda le ipotesi più gravi del primo comma dove la pena prevista dalla legge vigente è da tre mesi a tre anni e viene portata da sei mesi a quattro anni.

Avrei preferito – il Sottosegretario lo sa – che il Governo avesse accettato di lasciare la pena massima a tre anni, ma visto che non è stato possibile, tenuto conto degli impegni internazionali assunti, esprimerò voto favorevole sottolineando che nelle altre ipotesi si sono introdotti dei minimi edittali abbastanza bassi che consentiranno al giudice un adeguamento delle pene. Nel complesso non è una norma che crea un aggravamento significativo delle stesse.

Per questi motivi, valutati i pro e i contro, annuncio che il voto del Gruppo sarà favorevole.

FOLLIERI. A titolo personale, annuncio la mia astensione.

SCOPPELLITI. In dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncio il mio voto contrario solo perchè questo articolo risponde ad una logica dell'emergenza e io sono contro tale logica, in qualsiasi caso e da qualunque parte provenga.

GASPERINI. Annuncio il mio voto contrario in modo convinto. Primo, perchè ha ragione chi parla di una legge dell'emergenza. Secondo, perchè nel momento in cui cerchiamo di ridurre le pene e depenalizzare certi reati, quello di cui parliamo non mi pare un reato particolarmente insidioso per la collettività: è un reato di natura economica, addirittura lo abolirei. Terzo, ci sono delle uniformità di trattamento per fatti completamente diversi.

Per queste ragioni il mio Gruppo convintamente voterà contro.

CALLEGARO. Voterò a favore per le ragioni illustrate dal collega Centaro. Aggiungo che, essendo questo un campo in cui si è «buttata» la criminalità organizzata, la pena deve essere adeguata.

Semmai rilevo una contraddittorietà nella parte che mi sta di fronte perchè parla di depenalizzazione in un campo in cui la criminalità fiorisce. In un settore particolarmente dannoso, come quello della droga, ha chiesto addirittura la depenalizzazione, e il reato non è certamente minore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2 (Nuovo testo), così come riformulato.

Non è approvato.

A questo punto, essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti all'articolo 15, dovremmo passare alla votazione dell'articolo nel suo complesso.

SALVATO. Annuncio il voto contrario sull'intero articolo 15.

CENTARO. L'articolo 15 non prevede a questo punto formulazioni coerenti con l'intero disegno di legge. Qui si vuole andare allo sfascio ad ogni costo per seguire le follie di qualcuno. Tuttavia, bisogna renderne conto all'elettorato.

RUSSO. Credo che a questo punto si renda necessaria una breve pausa di riflessione per analizzare l'articolo 15 nella versione originaria.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Qui siamo all'isteria. A questo punto sono tentato di rinunciare al mio incarico. C'è un accordo internazionale che ci obbliga ad elevare le pene.

PRESIDENTE. Preso atto della proposta del senatore Russo, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

